

INQUINAMENTO ATMOSFERICO,
LE MISURE DI LIMITAZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE
Il Tar Veneto si contraddice: competenza del Sindaco o del Dirigente?

A cura della dott.ssa Gilda Zennaro

Il traffico veicolare costituisce uno dei principali fattori dell'inquinamento atmosferico: i dati solo nella Regione Veneto sono stati allarmanti (pur essendo il Veneto una delle poche Regioni in Italia ad aver adottato il Piano di Risanamento dell'aria). Dal gennaio all'ottobre 2005, infatti, la rete di monitoraggio del Dipartimento provinciale dell'A.r.p.a.v ha registrato il superamento del valore limite per 122 volte, rispetto ai 35 consentiti dalla legge sull'anno civile previsti all'art. 17 del D.M. 2 aprile 2002 n.60 "concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio".

Per cercare di limitare il fenomeno, la Pubblica Amministrazione ha a disposizione vari strumenti, previsti agli art 6 e 7 del Dlgs.n.285/1992 (Codice della Strada). Gli articoli citati prevedono che il "Sindaco" possa, ad esempio, stabilire con ordinanza il blocco dei veicoli non catalizzati, la circolazione a targhe alterne dei veicoli e l'istituzione delle c.d. zone a traffico limitato.(ZTL)

Così hanno fatto i Comuni di Venezia e Verona, adottando fra il 2004 e il 2006, una serie d'ordinanze per cercare di limitare l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico dei veicoli.

Il Tar Veneto, chiamato a sindacare sulla legittimità delle ordinanze, impugnate da alcune associazioni di categoria e da alcuni cittadini, si è espresso, a distanza di pochi anni, in termini totalmente opposti sulla questione attinente alla loro competenza.

Il *vulnus* della questione sottesa richiede di stabilire se la competenza ad adottare queste misure spetti ancora al Sindaco, secondo quanto letteralmente previsto all'art. 7 del D.lgs. n.285/92, pur dopo la modifica effettuata dall'art. 107 del d. lgs. n. 267/00 (T.U. enti locali), il cui secondo comma dispone che spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e

provvedimenti amministrativi, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

I fautori della competenza sindacale continuano a sostenere che, pur dopo l'introduzione nell'ordinamento da parte del T.U. Enti locali del principio di separazione tra i compiti degli organi politici di governo (Sindaco, giunta e Consiglio) e compiti dei dirigenti, le ordinanze di limitazione al traffico siano da inquadrarsi nel novero delle ordinanze contingibili e urgenti di competenza sindacale ai sensi degli art. 50 e 54 del T.U. Enti locali (D.lgs 267/2000).

Ebbene il Tar Veneto (stessa sezione), con le pronunce di seguito riportate, ha aderito ad entrambe le tesi, il che suscita una certa perplessità quanto meno per il "futuro da farsi" da parte delle Pubbliche Amministrazioni chiamate a fronteggiare il pericolo "inquinamento atmosferico".

➤ **TAR VENETO SEZ. I, 3 MARZO 2004 N.456 :**

"I provvedimenti impugnati sono stati emanati nell'esercizio del potere di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 285/92, secondo cui il sindaco può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale; peraltro la competenza ad adottare i predetti provvedimenti è stata modificata dall'art. 107 del d. lgs. n. 267/00, il cui secondo comma dispone che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108; A nulla rileva che l'art. 7 del d.lgs. n. 285/92 attribuisse specificamente la competenza al sindaco, in quanto il comma 5 del menzionato art. 107 d. lgs. 267/00 dispone che: a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III

l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54; Il provvedimento tipico e nominato di cui all'art. 7 cit., emesso in attuazione di specifica normazione comunitaria e interna, non ha natura di provvedimento contingibile e urgente, a nulla rilevando che l'art. 50 d.lgs. n. 267/00 sia menzionato nella motivazione del provvedimento n. 38 del 2004, né di provvedimento emesso nella qualità di ufficiale del Governo, non rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 267/00; I provvedimenti impugnati non costituiscono espressione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, bensì invece di gestione amministrativa; I provvedimenti impugnati, pertanto, sono viziati da incompetenza e vanno annullati, nei limiti dell'interesse della ricorrente, restando assorbita ogni altra questione;”

➤ **TAR VENETO SEZ. I 15 FEBBRAIO 2006 N.597**

“considerato in diritto che la prima censura, con la quale è stata dedotta l'incompetenza del Sindaco trattandosi –si sostiene- di provvedimenti rientranti nella sfera di attribuzioni del dirigente competente, con conseguente violazione degli articoli 6 e 7 del codice della strada, in relazione all'art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000, è chiaramente infondata perché i provvedimenti impugnati non costituiscono atti di esecuzione di provvedimenti di programmazione ma si pongono essi stessi come provvedimenti di pianificazione e regolamentazione e, come tali, rientrano nelle attribuzioni degli organi di direzione politica dell'ente locale e, quindi, nel caso particolare, del Sindaco, in base alla esplicita previsione contenuta negli articoli 6 e 7 cod. strad.”

Pubblicato il 12 giugno 2006